

4.2.2.2

Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi nel settore della pedagogia speciale (orientamento educazione precoce speciale e orientamento insegnamento speciale)¹

del 12 giugno 2008

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

visti gli articoli 2, 4 e 6 dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi) e lo statuto della CDPE del 3 marzo 2005²,

decreta:

I. Disposizioni generali

Art. 1 Principio

I diplomi cantonali o riconosciuti da uno o più cantoni, in pedagogia speciale (orientamento educazione precoce speciale e orientamento insegnamento speciale), rilasciati dalle scuole universitarie, sono riconosciuti dalla CDPE, se soddisfano le esigenze minime previste dal presente regolamento.

¹ Modifica terminologica del 21 giugno 2018; entrata in vigore il 1° agosto 2018; si applica all'intero regolamento

² Revisione totale dello Statuto della CDPE del 3 marzo 2005

Art. 2 Campo di applicazione

¹Il presente regolamento si applica ai diplomi d'insegnamento che

- a. attestano che la formazione è stata compiuta in un'alta scuola pedagogica, in un'università o in un'altra scuola universitaria e
- b. permettono ai/alle loro titolari di dispensare un insegnamento nel settore della pedagogia speciale, o nell'educazione precoce speciale o nell'insegnamento speciale.

²Esso non si applica ai diplomi concernenti altri rami professionali nel campo della pedagogia speciale.

II. Condizioni di riconoscimento

1. Obiettivi di formazione

Art. 3

¹La formazione permette d'acquisire le necessarie competenze cognitive, pratiche e personali:

- a. nel settore orientato all'educazione precoce speciale, per esercitare un'attività di sostegno preventivo ed educativo presso i bambini il cui sviluppo è messo in pericolo, alterato o ostacolato e per effettuare nell'ambito della famiglia i relativi interventi, o
- b. nel settore orientato all'insegnamento speciale, per svolgere un lavoro d'educazione e di formazione presso allievi con particolari bisogni educativi.

²La formazione permette ai diplomati e alle diplomate:

- a. d'esercitare un'attività di consulenza e di sostegno in relazione ai problemi che si pongono nel campo della pedagogia speciale,

- b. d'utilizzare delle procedure di valutazione diagnostica differenziate e dei metodi d'osservazione orientati sul bambino e sul suo ambiente,
- c. d'individuare i fattori che limitano le capacità d'apprendimento,
- d. d'elaborare e di realizzare un progetto individualizzato di pedagogia speciale,
- e. d'integrare e coinvolgere attivamente l'ambiente familiare, scolastico e sociale,
- f. di collaborare regolarmente, in modo interdisciplinare, con tutti gli specialisti e gli istituti coinvolti,
- g. d'intraprendere una riflessione teorica e scientificamente fondata sui problemi e sui compiti d'assumere e sulle possibilità d'intervento pedagogico,
- h. di valutare l'efficacia della propria attività professionale con metodi espliciti,
- i. di partecipare attivamente al lavoro di squadra,
- j. di riflettere sulle proprie competenze personali, sociali e professionali e, se necessario, di adattarle e ampliarle,
- k. di pianificare il proprio perfezionamento e aggiornamento.

³La formazione orientata all'educazione precoce speciale permette inoltre ai diplomati e alle diplomate:

- a. di rilevare in modo tempestivo i fattori che limitano o mettono in pericolo lo sviluppo del bambino o della bambina,
- b. di collaborare con i genitori o le altre persone incaricate dell'educazione per valutare lo sviluppo del bambino o della bambina, nonché per determinare e raggiungere degli obiettivi di sostegno ed educazione, e
- c. d'accompagnare e sostenere il bambino o la bambina nell'ambiente familiare o nelle strutture di custodia, al massimo per due anni dopo l'inizio della scuola obbligatoria.

⁴La formazione orientata all'insegnamento speciale permette inoltre ai diplomati e alle diplomate,

- a. di pianificare e d'offrire un insegnamento e delle misure di sostegno scolastico adatti ai particolari bisogni educativi degli allievi e di procedere alla loro valutazione,
- b. d'esercitare come insegnante di pedagogia speciale sia nelle scuole regolari che nelle scuole speciali,
- c. d'applicare misure integrative di scolarizzazione, e

- d. d'esercitare un'attività di consulenza in merito a problemi che si pongono nel quadro della pedagogia speciale.

2. Ammissione

Art. 4 Principio

¹L'accesso alla formazione richiede un diploma d'insegnamento per le classi regolari o un diploma in logopedia o in terapia psicomotoria (al minimo di livello bachelor) o un certificato di bachelor in un campo di studio affine, in particolare in scienze dell'educazione, in educazione sociale, in pedagogia speciale³, in psicologia o in ergoterapia.

²Possono inoltre aver accesso agli studi le persone che hanno ottenuto un diploma bachelor nel quadro di un ciclo di studi integrati per il diploma d'insegnamento per il livello secondario I.

³Il Comitato della CDPE, secondo gli articoli 5 e 6, può concretizzare per mezzo di linee direttive le condizioni d'ammissione per ciascun orientamento.

Art. 5 Condizioni d'ammissione per l'orientamento educazione precoce speciale

Per l'orientamento educazione precoce speciale, gli studenti e le studentesse che non dispongono né di un diploma d'insegnamento per il livello prescolastico/elementare, né di un diploma di logopedia o di terapia psicomotoria, devono fornire delle prestazioni complementari teoriche nel campo della pedagogia prescolastica e della psicologia di sviluppo. Inoltre, devono attestare di possedere esperienza pratica nel campo bambino / famiglia.

Art. 6 Condizioni d'ammissione per l'orientamento insegnamento speciale

Per l'orientamento insegnamento speciale, gli studenti e le studentesse che non dispongono di un diploma d'insegnamento

³ Formazione di livello bachelor proposta da alcune università

riconosciuto che corrisponde almeno a un bachelor, per l'insegnamento nelle classi regolari, devono fornire delle prestazioni complementari teoriche e/o pratiche nel campo della formazione per l'insegnamento nella scuola regolare.

Art. 7 Volume e scadenza delle prestazioni complementari

¹Le prestazioni complementari secondo gli articoli 5 e 6 totalizzano da 30 a 60 crediti ECTS, rispettivamente 900-1800 ore di lavoro, in conformità alle linee direttive del Comitato della CDPE.

²Gli studenti e le studentesse che devono fornire delle prestazioni complementari possono essere ammessi allo studio a determinate condizioni. Le prestazioni complementari devono essere fornite prima della fine dello studio.

³La valutazione e la convalida delle prestazioni complementari spetta ai responsabili dell'istituto di formazione preposto.

3. Struttura degli studi

Art. 8 Principi di formazione

¹Gli studi mettono in relazione teoria e pratica, oltre che insegnamento e ricerca.

²Gli studi si basano sul piano degli studi emanato o approvato dal cantone o da più cantoni. Esso comprende:

- a. la teoria e la pratica della pedagogia speciale,
- b. lo studio di elementi rilevanti di settori affini quali la psicologia, la medicina, la sociologia e il diritto, e
- c. i metodi di ricerca, nonché le conoscenze delle ricerche attuali nel campo della pedagogia speciale.

³Secondo l'orientamento scelto, gli studi possono mettere l'accento sull'incoraggiamento e il sostegno da dare ai bambini che accusano ritardi nello sviluppo sul piano emozionale, sociale, fisico-motorio, di linguaggio e/o cognitivo, nonché a dei bambini in situazione di handicap mentale, fisico, sensoriale o di pluri-handicap, e che manifestano disturbi di comportamento, oppure a dei bambini con particolari capacità.

Art. 9 Formazione pratica

¹La formazione pratica è parte integrante della formazione e si svolge mediante corsi pratici accompagnati. Nel caso di una formazione svolta parallelamente all'attività professionale, una parte dei corsi pratici è sostituita dall'assistenza pedagogica durante l'esercizio dell'attività d'insegnamento.

²Essa si svolge in almeno due campi d'attività diversi, per l'educazione precoce speciale nell'ambito familiare, in un istituto di pedagogia speciale o presso un servizio d'altro tipo e, per l'insegnamento speciale, in una scuola regolare e in un istituto di pedagogia speciale.

³Gli istituti di formazione, in collaborazione con gli istituti dove si svolgono i corsi pratici, assumono il compito di seguire gli studenti e le studentesse e di valutare i corsi pratici durante la formazione pratica.

Art. 10 Volume degli studi

Gli studi corrispondono a un ciclo master secondo l'Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell'insegnamento⁴ e comprende da 90 fino a 120 crediti⁵. La scuola universitaria può proporre uno o due orientamenti. La formazione base per i due orientamenti è costituita da moduli comprendenti elementi di contenuto generale e trasversale del volume di 60 crediti.⁶ Le altre parti della formazione sono specifiche ad ognuno degli orientamenti.

²La partecipazione a dei corsi tenuti da docenti comporta almeno 40 crediti. La formazione pratica conta almeno 20 crediti.

4 Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell'insegnamento nelle scuole universitarie svizzere del 29 novembre 2019

5 Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS)

6 Modifica del 28 aprile 2020, entrata in vigore il 1° aprile 2020

4. Docenti

Art. 11 Qualifiche dei docenti e delle docenti

I docenti e le docenti hanno un diploma di scuola universitaria nella o nelle discipline che insegnano. Dispongono inoltre di un'esperienza professionale corrispondente e di competenze didattiche appropriate per l'insegnamento al livello terziario.

Art. 12 Qualifiche dei responsabili e delle responsabili della formazione pratica

¹I responsabili e le responsabili della formazione pratica sono titolari di un diploma nel settore della pedagogia speciale e hanno svolto la loro attività, con successo, almeno due anni a tempo pieno nel rispettivo settore.

²La formazione necessaria all'adempimento dei loro compiti è assunta, di regola, dagli istituti di formazione in pedagogia speciale.

5. Diploma

Art. 13 Regolamento di diploma

¹Ogni istituto di formazione dispone di un regolamento di diploma emanato o approvato dal cantone o da più cantoni. Se un istituto di formazione è posto sotto la responsabilità di più cantoni, il regolamento di diploma può essere emanato dal cantone o dall'organo designato dai cantoni responsabili dell'istituto.

²Il regolamento di diploma stabilisce in particolare le modalità per il conferimento del diploma e indica i mezzi di ricorso.

Art. 14 Conferimento del diploma

Il diploma è conferito in base alla valutazione delle prestazioni nei seguenti campi:

- a. formazione teorica,
- b. formazione pratica professionale, e
- c. lavoro di master.

Art. 15 Attestato di diploma

¹L'attestato di diploma reca:

- a. la denominazione dell'istituto di formazione e del cantone o dei cantoni che rilasciano o riconoscono il diploma,
- b. i dati personali del diplomato o della diplomata,
- c. la menzione "Diploma nel settore della pedagogia speciale",
- d. l'indicazione dell'orientamento scelto (educazione precoce speciale o insegnamento speciale),
- e. la firma dell'istanza competente, nonché
- f. il luogo e la data.

²Il diploma riconosciuto è contrassegnato dalla menzione aggiuntiva "Il diploma è riconosciuto a livello svizzero (decisione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione del ...)".

Art. 16 Titolo

¹Il titolare o la titolare di un diploma riconosciuto sono legittimati a portare il titolo di "Docente diplomato/docente diplomata in pedagogia speciale (CDPE) orientamento educazione precoce speciale" o di "Docente diplomato/docente diplomata in pedagogia speciale (CDPE) orientamento insegnamento speciale".

²La denominazione dei titoli nell'ambito della riforma di Bologna segue il Regolamento concernente i titoli della CDPE⁷.

³Se il certificato di diploma è rilasciato anche in versione inglese, si devono usare i termini stabiliti nell'allegato.⁸

⁷ Regolamento concernente la denominazione, nell'ambito della riforma di Bologna, dei diplomi e dei master di perfezionamento nel campo della formazione delle insegnanti e degli insegnanti (Regolamento concernente i titoli) del 28 ottobre 2005

⁸ Modifica del 28 aprile 2020, entrata in vigore il 1° aprile 2020

III. Procedura di riconoscimento

Art. 17 Commissione di riconoscimento

¹La valutazione delle domande di riconoscimento e l'esame periodico del rispetto delle condizioni di riconoscimento, come pure la trattazione di altre problematiche in relazione alla formazione dei docenti e delle docenti nel campo della pedagogia speciale in Svizzera, sono evase da una commissione di riconoscimento.

²La commissione si compone di undici membri al massimo. Le regioni linguistiche della Svizzera devono essere debitamente rappresentate.

³Il Comitato della CDPE nomina i membri della commissione e il presidente o la presidente.

⁴Il Segretariato generale della CDPE funge da segretariato della commissione di riconoscimento.

Art. 18 Domanda di riconoscimento

¹Il cantone o più cantoni inoltrano la domanda di riconoscimento alla CDPE, corredata della documentazione necessaria al suo esame.

²Se un istituto di formazione è posto sotto la responsabilità di più cantoni, quest'ultimi possono designare il cantone incaricato della presentazione della domanda.

³La commissione di riconoscimento esamina la domanda e formula una proposta alla CDPE.

⁴I membri della commissione possono assistere alle lezioni e agli esami e richiedere una documentazione supplementare.

Art. 19 Decisione

¹La decisione di accordare, rifiutare o annullare il riconoscimento è di competenza del Comitato della CDPE.

²In caso di rifiuto o di annullamento del riconoscimento, la decisione deve indicarne i motivi. Devono inoltre essere menzionate le misure da adottare, affinché il diploma possa essere successivamente riconosciuto.

³Qualora un diploma non soddisfi più le condizioni di riconoscimento previste dal presente regolamento, il Comitato della CDPE assegna al cantone o ai cantoni interessati un congruo termine per porvi rimedio. L'autorità responsabile dell'istituto di formazione ne è informata.

Art. 20 Registro

La CDPE tiene un registro dei diplomi riconosciuti.

IV. Rimedi di diritto

Art. 21

Le decisioni dell'autorità di riconoscimento si possono impugnare con ricorso presso la Commissione di ricorso della CDPE o con azione dinnanzi al Tribunale federale conformemente alla Legge federale sul Tribunale federale.

V. Disposizioni finali

1. Disposizioni transitorie

Art. 22 Riconoscimento secondo il regime giuridico precedente

¹I diplomi riconosciuti da uno o più cantoni, rilasciati prima dell'attribuzione del riconoscimento in base al presente regolamento o in applicazione del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi di pedagogia curativa scolastica del 27 agosto 1998, sono a loro volta riconosciuti dopo il riconoscimento

dei primi diplomi ai sensi del presente regolamento. L'articolo 23 resta riservato.

²I titolari e le titolari di un diploma riconosciuto ai sensi del capoverso 1 sono legittimati a portare il titolo menzionato all'articolo 16, capoverso 1.

³Il Segretariato generale della CDPE rilascia, su richiesta, un attestato di riconoscimento.

Art. 23 Ammissione secondo il regime giuridico precedente

Le persone titolari di un diploma d'insegnamento rilasciato dalle scuole normali/magistrali, secondo il precedente regime giuridico, possono essere ammesse allo studio.

Art. 24 Formazione secondo il regime giuridico precedente

¹Le scuole universitarie possono autorizzare gli studenti e le studentesse a cominciare gli studi per il diploma orientato all'insegnamento speciale al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, in conformità al Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi in pedagogia curativa scolastica del 27 agosto 1998 (versione modificata il 28 ottobre 2005).

²Se i regolamenti interni della loro scuola universitaria lo permettono, gli studenti e le studentesse che hanno cominciato i loro studi sotto il precedente regime giuridico, li possono terminare sotto lo stesso regime. Le scuole universitarie possono prevedere una mutazione verso i cicli conformi alle nuove disposizioni, ma per gli studenti e le studentesse che hanno già cominciato, questo cambio non deve comportare svantaggi.

Art. 25 Procedura di riconoscimento secondo il regime giuridico precedente

¹Domande di riconoscimento inoltrate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sulla base del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi in pedagogia curativa

scolastica del 27 agosto 1998 (versione modificata il 28 ottobre 2005) sono valutate in base a questo regime.

²Su richiesta, le domande di riconoscimento inoltrate nei due anni seguenti l'entrata in vigore del presente regolamento sono valutate secondo il Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi in pedagogia curativa scolastica del 27 agosto 1998 (versione modificata il 28 ottobre 2005).

³Le decisioni prese secondo i capoversi 1 e 2 contengono delle indicazioni riguardo ai necessari futuri adattamenti da effettuare secondo l'articolo 26 al presente regolamento di riconoscimento.

⁴Tutte le domande di riconoscimento inoltrate oltre i due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento sono esaminate secondo il nuovo regime giuridico.

Art. 26 Revisione delle decisioni di riconoscimento

Gli studi, i cui diplomi sono stati riconosciuti dal Comitato della CDPE in base al Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi in pedagogia curativa scolastica del 27 agosto 1998 (versione modificata il 28 ottobre 2005) devono essere adeguati al nuovo regime giuridico entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Gli adeguamenti attuati devono essere sottoposti alla commissione di riconoscimento per la verifica.

2. Abrogazione del regime giuridico precedente

Art. 27

Il Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi in pedagogia curativa scolastica del 27 agosto 1998 è abrogato con l'entrata in vigore del presente regolamento. Gli articoli 24 e 25, capoversi 1 e 2 del presente regolamento restano riservati.

3. Entrata in vigore

Art. 28

¹Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2008.

Berna, 12 giugno 2008

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della
pubblica educazione

La presidente:
Isabelle Chassot

Il segretario generale:
Hans Ambühl

Allegato⁹

Traduzione inglese del certificato di diploma

Se il certificato di diploma è rilasciato anche in versione inglese, si devono usare i seguenti termini:

Diploma nel settore della pedagogia speciale	<i>Diploma in Special Needs Education</i>
l'indicazione dell'orientamento scelto (educazione precoce speciale o insegnamento speciale)	<i>(specialising in remedial education in early childhood or specialising in remedial education at school)</i>
Il diploma è riconosciuto a livello svizzero (decisione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione del ... [data del primo riconoscimento]).	<i>The diploma is recognized throughout Switzerland (decision by the Swiss Conference of Cantonal Ministers of Education (EDK) of ... [data del primo riconoscimento])</i>

⁹ Modifica del 28 aprile 2020, entrata in vigore il 1° aprile 2020